REGOLAMENTO (CEE) N. 3559/86 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti, della categoria di prodotti n. ex 3 (codice 40.0033), originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati ; che ai sensi dall'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali ;

considerando che, per i tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti, il massimale è fissato a 5,1 tonnellate ; che, alla data del 12 novembre 1986, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità di tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti, originari del Pakistan beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 25 novembre 1986, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3600/85 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari del Pakistan :

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0033	ex 3	ex 56.07 A		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : A. di fibre tessili sintetiche : Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia :
			56.07-04, 10, 20, 30, 39, 45	— greggi o imbianchiti

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 107.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente